

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **835/1988** (ECLI:IT:COST:1988:835)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12170**

Atti decisi:

N. 835

## ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 15 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), 20 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), e 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni in legge 29 febbraio 1980, n. 33, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito con modificazioni in legge 26 settembre 1981, n. 537, promossi con ordinanze emesse il 6 maggio

1980 dal Pretore di Parma, il 2 febbraio 1982 dal Pretore di Sanremo, il 10 marzo 1982 dal Pretore di Cagliari, il 1° dicembre 1983 dal Pretore di Asti e il 10 novembre 1983 (n. 3 ordinanze) dal Pretore di Forlì, iscritte rispettivamente al n. 428 del registro ordinanze 1980, ai nn. 118 e 437 del registro ordinanze 1982 e ai nn. 96, 573, 574 e 575 del registro ordinanze 1984 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20 dell'anno 1980, nn. 185 e 276 dell'anno 1982 e nn. 197 e 252 dell'anno 1984;

Visti gli atti di costituzione di Parisi Druso ed altro, di Lauro Giovanni Maria e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Pretore di Parma, con ordinanza del 6 maggio 1980 (R.O. n. 428/80), ha dubitato che sia legittimo, in riferimento all'art. 3 Cost., il combinato disposto degli artt. 15, legge 4 aprile 1952, n. 218, e 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 "nella parte in cui non consente che il limite minimo di retribuzione giornaliera, stabilito per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale, possa essere ragguagliato a prestazioni di lavoro a tempo parziale e, cioè, di durata inferiore rispetto al normale orario giornaliero di lavoro";

che la stessa impugnativa, con estensione anche all'art. 5 della successiva legge n. 33 del 1980 (confermativo delle precedenti disposizioni), è stata proposta anche dai Pretori di Sanremo (R.O. n. 118/82), Cagliari (R.O. n. 437/82), Asti (R.O. n. 96/84) e Forlì (R.O. nn. 573, 574 e 575/84);

che, nei vari giudizi, vi è stata costituzione della parte privata (R.O. nn. 428/80; 437/82) e/o dell'I.N.P.S. (R.O. nn. 428/80; 118, 437/82; 96/84) ed in tutti (ad esclusione del primo) ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che i suddetti giudizi vanno riuniti per l'identità dell'oggetto;

che, in ogni caso, l'ipotizzata violazione dell'art. 3 Cost. è manifestamente insussistente;

che, infatti, nel regime anteriore alla nuova disciplina ex lege n. 863/1984 (art. 5), la parificazione tra datori di lavoro che corrispondano diverse retribuzioni, che può derivare dall'applicazione del principio del minimo retributivo imponibile non (ulteriormente) frazionabile nel caso di lavoro part-time - secondo anche l'interpretazione più volte ribadita dalla Corte di cassazione - "non è irrazionale e non contrasta con il principio costituzionale dell'eguaglianza, in quanto giustificata dalla preminente finalità, imposta dalla stessa Costituzione (artt. 2 e 38), di assicurare comunque un minimo di contribuzione dei datori di lavoro al sistema della previdenza sociale" (così, da ultimo, Cass. 1987, n. 5910), onde assicurare la tutela previdenziale dei lavoratori in un sistema fondato precipuamente sul principio solidaristico;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt.

15, legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti), 20, legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria), 14 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario nazionale), convertito con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 (Misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 del d.l. 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, in legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dai Pretori di Parma, di Sanremo, di Cagliari, di Asti e di Forlì con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*